

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
P.F. Agricoltura a basso impatto, Zootecnia e SDA Pesaro

RECEPIMENTO DEL DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

n. 2588 del 10 marzo 2020

<< Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 4 maggio 2020 – Supplemento Ordinario n. 18, in vigore dal 5/5/2020; errata corrige GURI n.114 del 5/5/2020)

CONDIZIONALITA' 2020 REGIONE MARCHE

"DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEI PIANI DI GESTIONE E DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE che debbono rispettare gli agricoltori le cui aziende ricadono in alcune specifiche Aree Natura 2000"

Indice:

DGR n.549 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 115340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone pag. 4
DGR n.550 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare pag. 4
DGR n.551 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo
DGR n.552 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli
DGR n.553 del 15 luglio 2015. siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero
DGR n.554 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello
DGR n.581 del 15 luglio 2015 sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria
DGR n.582 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto
DGR n.583 del 15 luglio 2015 siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza
DGR n. 634 del 20 giugno 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori pag. 13
DGR n. 657 del 27 giugno 2016 . Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano,
DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce,
DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto pag. 14
DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, pag. 15
DGR n. 661 del 27 giugno 2016 . Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, pag. 15
DGR n. 687 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa,pag. 15
DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, pag. 16
DGR n. 689 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, pag. 16
DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, pag. 16
DGR n. 691 del 4 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, pag. 17
DGR n. 766 del 18 luglio 2016. Sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, pag. 17
DGR n. 767 del 18 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero

DGR n. 768 del 18 luglio 2016 . SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte
Pennino e Valle Scurosa e ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, pag. 18
DGR n. 769 del 18 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo pag. 22
DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini,
DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini,
DGR n. 869 del 1 agosto 2016. Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, pag. 26
DGR n. 870 del 1 agosto 2016 Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio,pag. 26
DGR n. 871 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo. pag. 27
DGR n. 872 del 1 agosto 2016 . ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge pag. 28
DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini,

DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: IT5340002

Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: IT5330012

- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni individuati dal Piano, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali. Quest'obbligo può essere derogato in presenza di progetti o Piani forestali specifici tesi al miglioramento ecologicostrutturale del bosco.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato.

Sito Natura 2000: IT5330013

- ➤ Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA/ha e non superiore a 2,0 UBA/ha.
- È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, fossi e valloni, così come individuati nella cartografia allegata al piano di gestione, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento). Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli di avviamento all'alto fusto che tendano alla diversificazione compositiva e strutturale in senso orizzontale e verticale, tagli fitosanitari, rinfoltimenti ecc.
- L'allevamento brado di suidi domestici e selvatici è vietato.

- L'allevamento brado di suidi domestici è vietato.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA/ha e non superiore a 2,0 UBA/ha.

DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: **IT5320008**

Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori: Sito Natura 2000: IT5340003 e IT5340021

- → quando saranno effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, dovranno essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno (ad esempio nel caso di un'utilizzazione di 5000 metri quadrati si dovranno rilasciare isole di invecchiamento di 500 metri quadrati) (Degron e Gallemant, 1999 modificato) ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito
- ➢ allo scopo di tutelare l'integrità degli ecosistemi fluviali è necessario mantenere una fascia di rispetto di 10 metri per lato in tutti i corsi d'acqua riportati sulla CTR 1:10.000, ferma restando l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di gestione del corso d'acqua e l'applicazione delle indicazioni selvicolturali previste per il tratto montano dei corsi d'acqua di cui alle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Regione Marche, D.A. n° 100/2014);
- realizzazione di fasce di vegetazione con siepi di specie autoctone o semplicemente lasciando una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri. Contestualmente si prevede il controllo delle specie esotiche.

- ▶ quando saranno effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, dovranno essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno (ad esempio nel caso di un'utilizzazione di 5000 metri quadrati si dovranno rilasciare isole di invecchiamento di 500 metri quadrati) (Degron e Gallemant, 1999 modificato) ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito
- ➤ allo scopo di tutelare l'integrità degli ecosistemi fluviali è necessario mantenere una fascia di rispetto di 10 metri per lato in tutti i corsi d'acqua riportati sulla CTR 1:10.000, ferma restando l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di gestione del corso d'acqua e l'applicazione delle indicazioni selvicolturali previste per il tratto montano dei corsi d'acqua di cui alle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Regione Marche, D.A. n°. 100/2014)
- > realizzazione di fasce di vegetazione con siepi di specie autoctone o semplicemente lasciando una fascia non lavorata in prossimità delle aree a rischio di frane e smottamenti. Contestualmente si prevede il controllo delle specie esotiche.

DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: IT5320006, IT5320007 e IT5320015

- ➤ Misure di Conservazione degli Habitat e delle specie di interesse comunitario sui quali le attività agro pastorali hanno impatti accertati, per il SIC e la ZPS denominati Monte Conero.

 1) Misure di conservazione per l'Habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) nel territorio del SIC e della ZPS denominate entrambe "Monte Conero": v. Allegato A alla DGR n. 1744/2012.
- 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata: v. Allegato A alla DGR n. 1744/2012.
 2) Misure di conservazione di care Natura 2000 rice a desibili celli Habitat 01F0%. Allegato A allegato Porte della conservazione di care della conservazione della co
 - 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0*: Allegato A alla DGR n. 1744/2012.\
- ➤ Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno. Divieto di piantagione per qualsiasi scopo nel caso di specie a comportamento invasivo come Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Paliurus spinachristi.
- ➤ Divieto di utilizzo di diserbanti di sintesi per la gestione della vegetazione dei margini stradali, margini dei campi, aree incolte, fossi.
- ➤ Divieto di utilizzo di prodotti diserbanti, ormoni e anticrittogamici di sintesi in corrispondenza delle aree con segnalazioni di presenza di *Himantoglossum adriaticum*.
- ➤ Nelle fustaie dell'habitat 92°0 gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore dell'area basimetrica al di sotto di 20 m²/ha.
- ➤ Nelle fustaie dell'habitat 91AA* gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore dell'area basimetrica al di sotto di 20 m²/ha.
- ➤ Negli interventi selvicolturali dovranno essere rilasciati 5 individui/ha tra quelli di maggiori dimensioni.
- ➤ Rilasciare la necromassa in bosco, sia a terra che in piedi, ad eccezione di una fascia di 20 m dalle strade e dalle zone d'interfaccia con superfici agropastorali. Dovrà essere rilasciata tutta la necromassa legnosa fino a 20 m³/ha.

DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: IT5310003, IT5310004, IT5310005 e IT5310026

- ➤ E' vietata la trasemina con miscugli commerciali, la concimazione e spandimento di reflui zootecnici nelle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza Cynosurion cristati e dell'ordine Arrhenatheretalia.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali. Quest'obbligo può essere derogato in presenza di progetti o Piani forestali specifici tesi al miglioramento ecologico-strutturale del bosco. Gli impluvi da assoggettare a quest'obbligo sono quelli riportati nel reticolo idrografico della CTR regionale.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210) e le formazioni del Tilio-Acerion (9180). E' comunque vietato il pascolo di qualsiasi specie animale domestica in natura (recintato, non recintato, sorvegliato ecc.) nei boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per 5 anni, ovvero per il periodo indicato dalle vigenti PMPF concernenti il pascolo in bosco.
- ➤ E' vietata la lavorazione del terreno per una fascia di 2 m nelle aree al margine di formazioni boschive, arbusteti, praterie naturali e raccolte d'acqua. Il divieto non si applica nel caso l'area coltivata abbia una superficie inferiore all'ettaro. La vegetazione nella fascia potrà avere una struttura sia arbustiva che erbaceo o mista e sono consentivi gli interventi (tagli di contenimento delle specie arbustive presenti all'interno delle fasce, rimozione delle specie arboree, pascolo, sfalci periodi, ecc.) necessari a mantenere la struttura della vegetazione ed evitare la sua evoluzione verso formazioni boschive. Gli interventi non potranno essere condotti nel periodo 15 aprile − 30 luglio e non potranno essere utilizzati prodotti chimici. Sono inoltre fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. La fascia ecotonale, anche se in essa dovesse svilupparsi una formazione arbustiva, formalmente è da considerarsi coltivo e quindi non generare l'obbligo della creazione di un ulteriore fascia.
- ➤ Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche entro una fascia di rispetto di 100 m dall'habitat. Nell'area è altresì fatto divieto assoluto di ogni forma di fertilizzazione azotata. (habitat 3140 e 3150).
- Fatte salve le date iniziali previste dalla normativa vigente, il pascolo potrà proseguire sino al 30 settembre di ogni anno e non oltre questa data. Nelle praterie del SIC IT5310005 al di sopra di 1.000 m di quota, l'attività di pascolo dovrà avere inizio dopo il 1° giugno; tale obbligo può essere derogato in presenza di Piani di gestione del pascolo e su un massimo del 20% della superficie ogni anno. Le aree in deroga devono essere diverse ogni anno.
- ➤ Nei prati permanenti di origine artificiale con potenzialità per l'habitat 6510 sono obbligatori lo sfalcio tardo primaverile e la concimazione organica.

DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: IT5310010

È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione

- del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale).
- ➤ Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
- Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:
 - divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente;
 - divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi salvo diverse prescrizioni definite dall'Ente Gestore;
 - esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
- ➤ Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Gestore.
- È vietato l'utilizzo di cisterne, vasche da bagno, e pozzi aperti sul piano di campagna, che sono causa di caduta e intrappolamento di molte specie animali tra cui gli anfibi.
- È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale).

DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Misure valide per tutti i siti Natura 2000 (**IT5340006**, **IT5340007**, **IT5340009**, **IT5340010**, **IT 5340008**, **IT5340012** e **IT5340018**)

- È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, così come individuati nella cartografia allegata al piano di gestione, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli fitosanitari, rinfoltimenti ecc..
- Nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari devono essere rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". Le isole di biodiversità sono rappresentative delle formazioni forestali presenti nell'area e interessano le zone, del lotto boschivo al taglio, più rilevanti dal punto di vista ambientale, da individuare prioritariamente in presenza di nuclei di formazioni caratterizzanti habitat

prioritari (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE) o in presenza di siti dove è segnalata la presenza di specie di interesse conservazionistico e/o siti di riproduzione, nidificazione, alimentazione e svernamento per tali specie. L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente Parco e al Coordinamento territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco.

- Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo. Nella scelta delle matricine prevale un criterio di tipo qualitativo, in modo da rilasciare per il turno successivo matricine con fusti vigorosi. Le matricine sono scelte fra gli alberi da seme, o in mancanza fra i polloni, di migliore portamento e più sviluppati.
- Tutte le superfici pascolo permanente a soggette ai seguenti impegni: divieto di riduzione della superficie permanente; pascolo • divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi salvo diverse prescrizioni definite dall'Ente Parco:
 - esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.
- È vietato l'utilizzo di cisterne, vasche da bagno, e pozzi aperti sul piano di campagna, che sono causa di caduta e intrappolamento di molte specie animali tra cui gli anfibi.

Misure specifiche per i Siti Natura 2000: IT5340006, IT5340018

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (Ficedula albicollis);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (Dendrocopos sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale. Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
- ➤ Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.

Misure specifiche per il Sito Natura 2000: IT5340007

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (Ficedula albicollis);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (Dendrocopos sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale. Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela ell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
- ➤ Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.

Misure specifiche per il Sito Natura 2000: IT5340008

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (Ficedula albicollis);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (Dendrocopos sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale. Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
- ➤ Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
- Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.

Misure specifiche per i Siti Natura 2000: IT5340009 e IT5340010

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa:
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota;
 - nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 15 luglio per le quote superiori a 1.300 metri, allo scopo di salvaguardare la riproduzione di specie tardive come la balia dal collare (Ficedula albicollis);
 - nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 luglio, per le aree di accertata presenza e per le aree maggiormente idonee, opportunamente individuate e cartografate dall'Ente Parco, per le specie precoci come i picchi (Dendrocopos sp. pl.) e per specie di insetti saproxilici (Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo).
 - nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 31 luglio entro 500 m dai nidi occupati di aquila reale. Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
- ➤ Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.

- Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, sia per i cedui, sia per le fustaie, è sospesa nel periodo compreso fra il 1 aprile e il 30 giugno fino a 1.300 metri di quota.

 Nei periodi indicati è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente Parco, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela ell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici, con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- ➤ Divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali ad alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale (siepi, filari, alberi isolati, fasce boscate ecc.), così come individuati e cartografati a cura dell'Ente Parco, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
- ➤ Nel caso di utilizzo a pascolo delle praterie, è obbligatorio garantire un carico minimo non inferiore a 0,5 UBA ha-1 e non superiore a 2,0 UBA ha-1.
- ➤ Divieto di rimboschimento delle aree di pascolo interessate da habitat di interesse comunitario di prateria e di arbusteto, salvo motivi di somma urgenza, di sicurezza idraulica, di pubblica incolumità e in base a prescrizioni diverse definite per motivi specifici dall'Ente Parco.
- ➤ Nel SIC si prevede quanto segue:
 - o divieto di utilizzo di rodenticidi;
 - o divieto di utilizzo di pesticidi di classe I o con Risk Index > 8;

 - divieto di uso di erbicidi (salvo prodotti ammessi ai sensi del Reg. CE 2092/91 e ss.mm.ii) Il divieto di utilizzo di erbicidi è esteso a tutte le tipologie di prodotto laddove le distanze da corpi e/o corsi d'acqua sia inferiore a m 15.

DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori:

Sito Natura 2000: IT5320018, IT5320001, IT5320010 e IT5320014

- ➤ E' vietato realizzare la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza Cynosurion cristati. Scheda azione 5.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati, per i quali è fatto obbligo di provvedere al monitoraggio degli effetti di tale attività sull'ecosistema forestale.
 - L'allevamento brado con recinzioni è vietato nelle seguenti formazioni forestali: faggete (habitat *9210); cerrete (habitat 91L0); formazioni del Tilio-Acerion (habitat *9180). Nelle leccete (habitat 9340) l'allevamento suino brado sarà consentito solo se limitato da recinzioni e fino alla copertura di una frazione pari all'uno per cento.
 - E' vietato il pascolo di qualsiasi specie animale e natura (recintato, non recintato, sorvegliato ecc.) nei boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per 5 anni, ovvero per il periodo indicato dalle vigenti PMPF concernenti il pascolo in bosco.

Sito Natura 2000: IT5320016, IT5320002, IT5320017, IT5320003, IT5320004

- Divieto di trasemina nelle praterie riconosciute come habitat di Direttiva, fatti salvi gli interventi di miglioramento dei pascoli degradati effettuati utilizzando germoplasma locale.
- Sono vietati il taglio e la rimozione di alberi morti in piedi e/o evidentemente deperenti all'interno di ambienti agricoli e/o pascolati se eccedenti i 45 cm di diametro, fatte salve esigenze legate alla sicurezza che dovranno essere accertate mediante analisi VTA, alla realizzazione di prevenzione degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: IT5320011, IT5330009, IT5330026, IT5320012, IT5330015, IT5330025 e IT5320013

- E' vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'Alleanza Cynosurion cristati.
- L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210), le cerrete (91L0), le formazioni del Tilio-Acerion (9180) e i castagneti (9260). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni che non interessino più del 1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dai boschi di roverella (91AA) e il 2% delle formazioni

forestali non costituenti habitat di interesse comunitario. I progetti debbono essere sottoposti a valutazione d'incidenza. È vietato il pascolo di qualsiasi specie animale domestica in natura (recintato, non recintato, sorvegliato ecc.) nei boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per 5 anni, ovvero per il periodo indicato dalle vigenti PMPF concernenti il pascolo in bosco.

<u>DGR n. 634 del 20 giugno 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- È obbligatorio ruotare lo stazzo degli animali al pascolo; la rotazione deve avvenire ogni anno.
- È vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Garantire un carico minimo non inferiore a 0,3 UBA/ha e non superiore a 2 UBA/ha.
- Gli habitat 9340, 9180*, 91L0 devono essere lasciati alla libera evoluzione, pertanto è vietata qualsiasi attività di origine antropica.
- Nell'habitat 91AA* è vietato il taglio di *Ilex aquifolium* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Negli habitat 9120 e 9260 è anche vietato il taglio di *Tilia platyphyllos, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, Taxus baccata* e *Carpinus betulus* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- Negli habitat 91AA*, 91L0 e 9260 è vietato il taglio dei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 3 metri. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi di alberi di alto fusto (art. 2 L.R. 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha.
- Nei cedui e nelle fustaie degli habitat 91AA*, 91L0 e 9260 è vietato il taglio degli individui plurisecolari, fatti salvi inderogabili motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica e/o a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9260 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco nel periodo 1 apr-31 mag. È inoltre vietato, per l'intera estensione dell'habitat, l'allevamento di selvatici.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9260 la ramaglia e i residui della lavorazione vanno sempre depezzati e lasciati sul letto di caduta.

<u>DGR n. 657 del 27 giugno 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5310011

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.

Sito Natura 2000: IT5310018

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

DGR n. 658 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5310007

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

Sito Natura 2000: IT5310008

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

Sito Natura 2000: **IT5310009**

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.

Sito Natura 2000: IT5310013

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.

Sito Natura 2000: IT5310015

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.

Sito Natura 2000: IT5310022

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.

DGR n. 659 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi.
- Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000: vedi Allegato 1 alla DGR n. 1202/2011.

DGR n. 660 del 27 giugno 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5310016

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi

<u>DGR n. 661 del 27 giugno 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5310006

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi

<u>DGR n. 687 del 4 luglio 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- Nell'habitat 91AA* é vietato il taglio di *Ilex aquifolium* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nell'habitat 9210* è vietato il taglio di *Tilia platyphyllos, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, Ilex aquifolium, Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nell'habitat 9260 é vietato il taglio di *Tilia platyphyllos, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, Ilex aquifolium, Taxus baccata, Carpinus betulus* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati. Sono fatti salvi gli interventi finalizzali alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA*, 91L0 e 9260 è vietato il taglio dei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 3 metri. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti, Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- Nei cedui e nelle fustaie degli habitat 91AA*, 91L0 e 9260 è vietato il taglio degli individui plurisecolari, fatti salvi inderogabili motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica e/o a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.

- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9260 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco. È inoltre vietato, per l'intera estensione dell'habitat, l'allevamento di animali selvatici.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9260 la ramaglia e i residui della lavorazione vanno sempre depezzati e lasciati sul letto di caduta.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 688 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5310014

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi

<u>DGR n. 689 del 4 luglio 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5310017**

- Non esistono ulteriori norme specifiche da applicare al sito per la condizionalità

DGR n. 690 del 4 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- Nell'habitat 91AA* è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, Ilex aquifolium, Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzali alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Nell'habitat 91AA* é vietato l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per

l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dai boschi di roverella (Habitat 91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.

- Nell'habitat 91AA* è vietata qualsiasi operazione selvicolturale. ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una lascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legali alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legali ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui dell'habitat 91AA* è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

<u>DGR n. 691 del 4 luglio 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5310012

- Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi

<u>DGR n. 766 del 18 luglio 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- In caso di accertata presenza di erpetofauna, nelle aree umide di qualsiasi dimensione è vietata nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre la realizzazione di qualsiasi intervento e azione che possa arrecare disturbo, quali prelievo delle acque, lavorazione dei terreni e taglio della vegetazione ad una distanza minore di 10 metri dall'argine. Sono inoltre vietati:
- il taglio delle formazioni arboree e arbustive occupate da garzaie;
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;

- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea (tramite taglio, sfalcio e lavorazioni del terreno), all'interno delle zone umide e delle garzaie fatto salvo gli interventi di prevenzione degli incendi e per interventi di manutenzione straordinaria previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione delle aree umide e della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori). le captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua e delle aree umide, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- la pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.
- All'interno delle aree coltivate va creata una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree indicate nella cartografia allegata al Piano di gestione.

<u>DGR n. 767 del 18 luglio 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5320005

- Divieto di utilizzo di specie alloctone arboree e/o arbustive all'interno del sito, per rimboschimenti, filari, siepi, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno.
- Divieto di utilizzo di diserbanti di sintesi per la gestione della vegetazione dei margini stradali, margini dei campi, aree incolte, fossi.
- Divieto di utilizzo di prodotti diserbanti, ormoni e anticrittogamici di sintesi in corrispondenza delle aree con segnalazioni di presenza di *Himantoglossum adriaticum*.
- Nelle fustaie dell'habitat 92A0 gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore di area basimetrica al di sotto di 20 m²/ha.
- Nelle fustaie dell'habitat 91AA* gli interventi di diradamento o di utilizzazione non possono ridurre il valore di area basimetrica al di sotto di 20 m²/ha.
- Negli interventi selvicolturali dovranno essere rilasciati 5 individui/ha tra quelli di maggiori dimensioni.
- Rilasciare la necromassa in bosco, sia a terra che in piedi, ad eccezione di una fascia di 20 m dalle strade e dalle zone d'interfaccia con superfici agropastorali. Dovrà essere rilasciata tutta la necromassa legnosa fino a 20 mc/ha.

DGR n. 768 del 18 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5110, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui dell'habitat 91AA*, 9210* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5110, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA*, 9210 e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.

- Negli habitat 91AA*, 9210* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 9210* e 91L0 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5110, 5130, 6110, 6170, 6210 e 6220, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Nell'habitat 9210* è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Nell'habitat 9210* è vietato l'allevamento brado di suidi domestici, con o senza recinzioni. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla

- salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui dell'habitat 9210* è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5110, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e\ 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*) e le cerrete (91L0). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di

quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Al fine di tutelare le specie faunistiche che utilizzano i canneti, il taglio degli stessi (in particolare formati dalle seguenti specie: *Phragmites australis*, *Arundo donax*, *Arundo plinii*, *Tipha spp*) è consentito solo ed esclusivamente tra il 15 agosto e il 31 gennaio di ogni anno.

<u>DGR n. 769 del 18 luglio 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5130, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 5130, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Nell'habitat 9210* è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Nell'habitat 9210* è vietato l'allevamento brado di suidi domestici, con o senza recinzioni. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui dell'habitat 9210* è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di

quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 821 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5130, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 5130, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA e 9210* è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA* e 9210* l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dai boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9210* è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.

- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: IT5330030 (esterna al Parco dei Monti Sibillini)

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 5130, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*) e le cerrete (91L0). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9210* è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'intemo dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 822 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5330023 (esterna al Parco dei Monti Sibillini)

- Nelle praterie sopra i 1000 m slm degli habitat 4090, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).
- Negli habitat 4090, 6110*, 6170, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210*) e le cerrete (91L0). Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Negli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio dei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 3 metri. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.

- Nei cedui degli habitat 91AA*, 91L0, 9210* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

<u>DGR n. 869 del 1 agosto 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: **IT5330024**

- È vietato eseguire i lavori di aratura entro una fascia di 2 m lineari dal ciglio superiore dell'argine dei corsi d'acqua, dai margini delle strade e dal limite del bosco.

Nelle tare, lo sfalcio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici deve essere realizzato effettuando il taglio ad almeno 10 cm dal suolo.

È vietata la monosuccessione colturale.

- All'interno delle aree coltivate va creata una fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree indicate nella cartografia allegata alle Misure di conservazione del sito.

DGR n. 870 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- Negli habitat 5110, 5130, 6110*, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Nell'habitat 7220*, divieto assoluto di pascolo di domestici, raccolta materiale vegetale, calpestio e qualsiasi altro utilizzo dell'habitat.

- Negli habitat 91AA* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) di diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

<u>DGR n. 871 del 1 agosto 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- Negli habitat 6110*, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Negli habitat 91AA e 9260 è vietato il taglio di *Ilex aquifolium* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nei castagneti (habitat 9260) è anche vietato il taglio di *Tilia platyphyllos, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, Taxus baccata* e *Carpinus betulus* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa imposizione di coerenti prescrizioni realizzative nell'atto autorizzativo. È facoltà dell'Ente gestore valutare la necessità di uno specifico progetto. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di

quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

- Negli habitat 91AA* e 9260 è vietato il taglio dei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 3 metri. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9260 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Negli habitat 91AA*, 9260 e 92A0 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco. Inoltre, è vietato, sull'intera estensione dell'habitat, l'allevamento di selvatici.

<u>DGR n. 872 del 1 agosto 2016</u>. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- Negli habitat 5110, 5130, 6110*, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Nell'habitat 7220*, divieto assoluto di pascolo di domestici, raccolta materiale vegetale, calpestio e qualsiasi altro utilizzo dell'habitat.
- Negli habitat 91AA* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.

- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

DGR n. 873 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

- Negli habitat 5110, 6110*, 6210* e 6220*, è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato il rimboschimento con conifere (fatto salvi gli interventi legati alla reintroduzione di specie estinte) e qualsiasi tipo di riforestazione sui pascoli e prati-pascolo seminaturali.
- Negli habitat 91AA e 9340 è vietato il taglio di *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- Negli habitat 91AA* e 9340 l'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici è vietato. Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati. Complessivamente possono essere autorizzate recinzioni per l'allevamento brado di suidi domestici e selvatici che non interessino più dell'1% della superficie occupata dalle leccete (9340) e dei boschi di roverella (91AA*) e il 2% delle formazioni forestali non costituenti habitat di interesse comunitario.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.

- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: IT5330029 (esterna al Parco dei Monti Sibillini)

- Nell'habitat 4060, divieto di pascolo, calpestio e qualsiasi altro utilizzo dell'habitat.
- Nell'habitat 6170 divieto di pascolo in corrispondenza della vegetazione arbustiva a salici prostrati (*Carici kitaibelianae-Salicetum retusae*).
- Nell'habitat 6510 sono obbligatori lo sfalcio tardo primaverile e la concimazione organica.
- Nelle praterie tra i 1000 e i 1400 m slm degli habitat 6110*, 6210*, 6220*, 6230 e 8230 il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie). Nelle praterie poste oltre i 1400 m slm l'inizio del pascolo è consentito dopo il 15 giu.
- Negli habitat 6110*, 6210*, 6220*, 6230 e 8230 è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Nell'habitat 7220*, divieto assoluto di pascolo di domestici, raccolta materiale vegetale e calpestio.
- Nell'habitat 7230, divieto assoluto di pascolo di domestici, raccolta materiale vegetale, calpestio e qualsiasi altro utilizzo dell'habitat.
- Nell'habitat 8120, divieto di pascolo e di calpestio (attraversamento con veicoli meccanici da strada o da fuoristrada, attività di escursionismo a piedi o a cavallo). Sono fatti salvi i sentieri escursionistici già esistenti.
- Negli habitat 91AA, 9210, 9260, 91L0 e 9340 è vietato il taglio di *Tilia platyphyllos, Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior, Ilex aquifolium, Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa approvazione di un Piano o progetto specifico da parte dell'Ente gestore.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel

periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.

- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Nei cedui degli habitat 91AA*, 9210, 9260, 91L0 e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Negli habitat 91AA*, 9210, 9260, 91L0 e 9340 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco; inoltre è vietato sull'intera estensione dell'habitat l'allevamento di animali selvatici.
- Nell'habitat 9180 è vietato qualsiasi tipo di pascolo di animali domestici e di allevamento di animali selvatici.

DGR n. 874 del 1 agosto 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5330001 (esterno al Parco dei Monti Sibillini)

- Nelle praterie tra i 1000 e i 1400 m slm degli habitat 6110*, 6210*, 6220*, 6230 e 8230 il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie). Nelle praterie poste oltre i 1400 m slm l'inizio del pascolo è consentito dopo il 15 giu.
- Negli habitat 6110*, 6210* e 6220* è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Nell'habitat 91AA* è vietato il taglio di *Ilex aquifolium* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nell'habitat 9210* è vietato il taglio di *Tilia platyphyllos*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9210 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Negli habitat 91AA* e 9210 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco; inoltre è vietato sull'intera estensione dell'habitat l'allevamento di animali selvatici.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel

- periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: IT5330003 (esterno al Parco dei Monti Sibillini)

- Nelle praterie tra i 1000 e i 1400 m slm degli habitat 6110*, 6210* e 6220* il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie). Nelle praterie poste oltre i 1400 m slm l'inizio del pascolo è consentito dopo il 15 giu.
- Negli habitat 6110*, 6210* e 6220* è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Nell'habitat 91AA* è vietato il taglio di *Ilex aquifolium* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nell'habitat 9210* è vietato il taglio di *Tilia platyphyllos*, *Sorbus aucuparia*, *Fraxinus excelsior*, *Ilex aquifolium*, *Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- Nei cedui degli habitat 91AA* e 9210 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Negli habitat 91AA* e 9210 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco; inoltre è vietato sull'intera estensione dell'habitat l'allevamento di animali selvatici.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.

Sito Natura 2000: IT5330005 (esterno al Parco dei Monti Sibillini)

- Nell'habitat 4060, divieto di pascolo, calpestio e qualsiasi altro utilizzo dell'habitat.
- Nelle praterie tra i 1000 e i 1400 m slm degli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230 il pascolo dovrà avere inizio dopo il 1 giu e potrà proseguire fino al 15 dic (l'obbligo del 1 giu può essere derogato ogni anno in presenza di piano di pascolamento sul 20% di superficie).

- Negli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230 è vietata la trasemina con miscugli commerciali e la concimazione delle praterie naturali e seminaturali. La concimazione è consentita nelle praterie dell'alleanza *Cynosurion cristati*.
- Nell'habitat 8120, divieto di pascolo e di calpestio (attraversamento con veicoli meccanici da strada o da fuoristrada, attività di escursionismo a piedi o a cavallo). Sono fatti salvi i sentieri escursionistici già esistenti.
- Negli habitat 91AA, 9210, 9260 e 9340 è vietato il taglio di *Tilia platyphyllos, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, Ilex aquifolium, Taxus baccata* e *Buxus sempervirens* presenti in formazioni forestali. Nei castagneti (habitat 9260) è anche vietato il taglio di *Carpinus betulus*. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati. In relazione alla locale abbondanza, nella composizione del soprassuolo, del tiglio, del frassino maggiore e del carpino bianco, l'Ente gestore, pere esigenze legate alla rinnovazione di queste specie di norma non longeve, può concedere deroghe alla presente disposizione. Da tale prescrizione sono esclusi i castagneti da frutto coltivati.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale, ad esclusione degli interventi di ripulitura, sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.
- È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotta e cavità per un raggio di 10 metri. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Divieto di abbattimento, di apertura, allargamento, manutenzione della viabilità di servizio forestale, di potatura, spalcatura, ramatura, scortecciatura, depezzamento, concentramento, allestimento ed esbosco nel periodo 1 apr-15 ago, 15 apr-15 ago e 15 mag-30 giu, qualora siano presenti nei boschi del sito rispettivamente il Biancone, il Falco pecchiaiolo e la Balia dal collare.
- È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto (Art. 2, LR 6/2005) morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha. Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.
- Nei cedui degli habitat 91AA*, 9210, 9260 e 9340 è vietato il taglio degli individui plurisecolari in bosco, salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.
- Negli habitat 91AA*, 9210, 9260 e 9340 è vietato il pascolo non occasionale di animali domestici in bosco; inoltre è vietato sull'intera estensione dell'habitat l'allevamento di animali selvatici.
- Nell'habitat 9180 è vietato qualsiasi tipo di pascolo di animali domestici e di allevamento di animali selvatici.

DGR n. 823 del 25 luglio 2016 . Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.

Disposizioni specifiche che debbono rispettare gli agricoltori.

Sito Natura 2000: IT5330001 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5330002 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5330003 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli

interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5330004 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale, sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e

infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5330005 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5330006 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5330007 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Il pascolo nell'habitat 6230 (nardeti) è consentito solo dal 15 giugno.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5330008 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5330017 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5330023 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5340013 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5340014 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- È vietato condurre all'abbeveraggio gli animali domestici nel lago.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5340016 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5340017 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5340019 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5340020 (interno al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.

Sito Natura 2000: IT5330029 (interna al Parco dei Monti Sibillini)

- Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, il pascolo oltre i 1.200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, salvo eventuali deroghe concesse dal Parco.
- Il pascolo ovicaprino è vietato nella zona A di "riserva integrale" oltre i 1.800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro il 15 /06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco, nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento.
- Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat 6210*, 6110*, 6220* e 6230* sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria, che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive, è comunque vietata la trasemina, se non con germoplasma raccolto *in situ*, e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei prati da sfalcio o sfalciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
- È vietato qualsiasi intervento selvicolturale, salvo deroga concessa dal Parco: nelle fasce di larghezza di 10 m per lato adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tav. b2 del Piano del Parco; in un raggio di 10 m da fontanili e da sorgenti di cui al quadro conoscitivo del Piano del Parco; nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale; sui versanti aventi pendenza media > 60°, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile; fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 a 1200 m di altitudine: dal 15 agosto; oltre i 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto.
- È vietato il taglio: degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), salvo deroghe concesse dal Parco; di alberi di alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui/ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; degli individui plurisecolari; degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incedere e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
- È vietata la carbonizzazione nell'habitat *9180. La pratica è consentita solo nei boschi cedui nei siti già utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco.
- È vietato il pascolo nelle aree boscate, salvo durante il transito e per il riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
- Obbligo di recupero, tramite decespugliamento e sfalcio, dei pascoli in cui la copertura di specie arbustive, di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie; tali interventi devono interessare prioritariamente gli habitat 6110*, 6210*, 6220* e 6230*.